# Alla Dirigente Scolastica LICEO ARTISTICO MUSICALE "Canova" Forlì

## Oggetto: Permesso straordinario per attività sportive.

II/la sc	ottoscritto/a								
nato/a	a			provil					
	e residente	in via.		comune					
		сар	prov	assunto/a a tempo					
indete	rminato/determinato in qua	lità di							
presso	o			··					
		CH	HIEDE						
ai sen	si dell'art.15, comma 7, del	Ccnl Scu	ola del 29/11/20	07 e art. 454 del D.lgs. 297/94,					
di usufruire dal									
					iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.				
					A	24 1			
ALLEGA documentazione									
Distint	i saluti.								
Data .			Firma						
Vista I	a domanda,								
	si concede								
	non si concede								

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof. ssa Electra Stamboulis

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

### (PERMESSO PER ATTIVITA' SPORTIVE)

### ART 15, COMMA 7, DEL CCNL SCUOLA DEL 29/11/2007.

Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

#### D.lgs. 297/1994

#### **ARTICOLO 454**

- 1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
- 2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
- 3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. (vedi anche art. 19 sottoscrizione 4 agosto 1995)
- 4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
- 5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.